

Virginia ARATA

**DOMANDE & RISPOSTE**  
**DIRITTO**  
**AMMINISTRATIVO**  
**SIMULA L'ESAME**  
**E TESTA LA TUA PREPARAZIONE**

- ✓ UNIVERSITÀ  
(singoli atenei • singole cattedre)
- ✓ ORALI MAGISTRATURA
- ✓ ORALI ESAMI AVVOCATO
- ✓ CONCORSI PUBBLICI

+ APPENDICE  
con domande  
realmente  
formulate

III edizione 2022

  
Neldiritto  
Editore

L'agente è l'autore del provvedimento; l'oggetto deve essere possibile, lecito e determinato mentre il contenuto coincide con l'insieme delle disposizioni del provvedimento; il destinatario è il soggetto nei cui confronti il provvedimento è destinato a produrre i suoi effetti; la finalità, a differenza della volontà, non corrisponde allo scopo soggettivo perseguito dall'agente ma all'interesse pubblico che il provvedimento persegue (c.d. **causa del potere**); la forma è la modalità attraverso la quale il provvedimento è comunicato ai terzi.

Sono, invece, elementi accidentali del provvedimento il **termine**, la **condizione**, l'**onere** e la **riserva** di adozione di futuri atti.

## LA MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

### 175. Motivazione-esclusione

QUALI SONO GLI ATTI PER I QUALI È RICHIESTA LA MOTIVAZIONE E I CASI IN CUI ESSA PUÒ ESSERE OMESSA?

---

Ai sensi dell'**art. 3 Legge n. 241 del 1990** ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato, attraverso l'indicazione dei **presupposti di fatto e le ragioni giuridiche** che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. La medesima disposizione impone la motivazione anche dei provvedimenti concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale. L'obbligo di motivazione è, dunque, **generalizzato** ed esteso a tutti i provvedimenti amministrativi, salve le ipotesi espressamente previste dallo stesso Legislatore.

In particolare, ai sensi del comma 2 dell'art. 3, non debbono essere motivati gli **atti normativi**, in considerazione del loro carattere *lato sensu* politico, gli **atti a contenuto generale**, tra cui sono tradizionalmente ricondotti, ad es., gli atti di pianificazione urbanistica, quali i piani regolatori e le relative varianti generali e gli **atti non provvedimentali** (in ragione del fatto che l'art. 3 fa riferimento esclusivo ai provvedimenti amministrativi).

### 176. Omissione

QUALI SONO LE CONSEGUENZE DELL'OMESSA O INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE?

---

Nel caso in cui il provvedimento difetti della motivazione, l'interessato può ricorrere innanzi al giudice amministrativo per ottenerne l'**annullamento ex art. 21 octies Legge n. 241/1990**, per **violazione di legge**.

Qualora, invece, la motivazione sussista ma risulti **contraddittoria, illogica o incerta**, l'interessato potrà agire per ottenere l'annullamento del provvedimento *ex art. 21 octies*, facendo valere il diverso vizio dell'**eccesso di potere**.

## 177. Motivazione per *relationem*

### COSA SI INTENDE PER MOTIVAZIONE PER *RELATIONEM*?

---

L'**art. 3, comma 3, Legge n. 241/1990** ammette la possibilità che il contenuto della motivazione possa essere costituito dal rinvio ad un altro atto.

In tali ipotesi, quando le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile anche l'atto cui essa si richiama.

La **motivazione per *relationem*** consiste, quindi, nel motivare l'atto facendo **riferimento ad altro provvedimento amministrativo**, adottato nell'ambito del procedimento specifico o anche in altro procedimento. La motivazione *per relationem* è legittima nella misura in cui la P.A. indichi espressamente, nel provvedimento, l'atto a cui si riferisce e lo renda disponibile insieme alla decisione al momento della relativa comunicazione.

È sempre necessario che la motivazione svolta *per relationem* risulti **congrua ed adeguata**.

## 178. Motivazione postuma

### È AMMISSIBILE LA C.D. MOTIVAZIONE POSTUMA?

---

La giurisprudenza e la dottrina tradizionali hanno a lungo escluso la **sanatoria *ex post* del difetto di motivazione**, ovvero la possibilità per l'amministrazione di integrare il contenuto della motivazione **nel corso del giudizio** volto a far valere la violazione dell'obbligo di motivazione, con la conseguenza che, pur in presenza di motivazione postuma, il giudice amministrativo dovrebbe annullare il provvedimento.

Più di recente, tuttavia, un diverso orientamento ha evidenziato come le innovazioni legislative in materia di processo amministrativo, volte a **superare impostazioni formalistiche**, dovrebbero imporre un'attenuazione del divieto di motivazione postuma, a favore di soluzioni che consentano al **giudice di conoscere del merito** della controversia, senza elidere le garanzie difensive.